



Guardia Nazionale Piemonte OdV

S T A T U T O

-- TITOLO I --

DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE E COSTITUZIONE

Art.1 - Costituzione

1. E' costituita un'Associazione denominata "GUARDIA NAZIONALE PIEMONTE ODV", in conformità al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, che attribuisce alla stessa qualifica di Ente del Terzo Settore e che consente alla stessa, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di essere considerata **Organizzazione di Volontariato** (ovvero, in acronimo, ODV) ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017.

Art. 2 – Oggetto sociale

2. La **Guardia Nazionale Piemonte ODV** (d'ora in avanti, per brevità, **Organizzazione**) è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà e utilità sociale tramite prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, nelle modalità consentite dalle vigenti Leggi.
3. Può svolgere qualsiasi attività e iniziativa patrimoniale, economica e finanziaria consentita dalla Legge, ritenuta utile od opportuna per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 – Sede legale

1. L'Organizzazione ha sede legale come indicato nel Verbale di Assemblea come atto costitutivo, allegato al presente Statuto di cui è parte integrante.
2. L'Organizzazione può variare la propria sede legale senza apporre modifiche al presente Statuto.



-- TITOLO II --

PRINCIPI ISPIRATORI, OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' SOCIALI

Art. 4 – principi ispiratori

1. Principi ispiratori dell'Organizzazione sono:

- a) il perseguimento delle esigenze umane ed ambientali della società;
- b) la tutela e la salvaguardia della società, dell'ambiente e del territorio;
- c) la promozione della pacifica convivenza tra i singoli e nel consorzio umano;
- d) la promozione e la diffusione della legalità;
- e) la promozione e la diffusione della cultura del volontariato e dell'aggregazione sociale;

Art. 5 – attività sociali

1. L'Organizzazione liberamente persegue i suoi principi ispiratori mediante proprie attività sociali di interesse generale, non lucrative e solidaristiche che sono così stabilite:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e s.m.i.;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente comma;
- e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di iniziative ricreative e ludiche, formative ed educative;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti delle attività di cui al presente Articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i) Quant'altro risponda ai principi ispiratori e all'oggetto sociale, secondo le vigenti Leggi.

2. Le attività di cui al prec. c. 1 sono svolte in prevalenza mediante azione volontaria dei Soci aderenti, senza alcuna distinzione di utenza, nelle modalità e nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 6 – facoltà di adesione e sinergia

- 1. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, l'Organizzazione può operare in sinergia ovvero aderire ad altri Enti del Terzo Settore di cui condivide principi e finalità.
- 2. La facoltà dell'Organizzazione di attuare trasformazioni, fusioni e scissioni è esercitata attraverso l'Assemblea nei modi e nelle forme previste dall'art. 42-bis del Codice Civile.

(segue)



-- TITOLO III --
I SOCI

Art. 7 – I Soci

1. Sono Soci tutti coloro che aderiscono volontariamente, nelle modalità previste al seguente Art.8, all'Organizzazione secondo principi di pari opportunità ed eguaglianza.
2. Possono aderire all'Organizzazione tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età, che condividano principi ispiratori e le finalità dell'Organizzazione di cui agli artt. 4 e 5, e che intendono impegnarvi gratuitamente parte a discrezione del loro tempo libero.
3. I Soci dell'Organizzazione sono considerati “Volontari” nella forma giuridica prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - modalità di ammissione

1. L'istanza di adesione all'Organizzazione va redatta dall'aspirante Socio per iscritto e presentata al Consiglio Direttivo, il quale comunica per iscritto entro 60 giorni sull'accoglimento o sul rigetto della domanda.
2. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve indicarne i motivi; il richiedente può ricorrere avverso il rigetto entro 60 giorni dalla avvenuta notifica dello stesso, all'Assemblea che giudicherà il caso alla prima convocazione utile.

Art. 9 – Libro dei Soci e Registro dei Volontari

1. Tutti i Soci sono iscritti in un registro detto “Libro dei Soci”, che ne raccoglie i dati personali e di contatto, nelle modalità e tutele previste dalle vigenti Leggi; è custodito dal Segretario (Art. 30) ed è consultabile dietro richiesta.
2. I Soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono iscritti in un Registro dei Volontari, tenuto ed aggiornato dal Consiglio Direttivo e trasmesso alle Autorità competenti per gli adempimenti previsti dalla Legge.

Art. 10 – diritti dei Soci

1. Tutti i Soci Ordinari (prec. Art. 9, c.2) hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alle convocazioni dell'Assemblea, nelle modalità e nelle forme previste dal succ. Art. 22, ed esprimere voto;
 - b) candidarsi alle cariche sociali nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto;
 - c) partecipare alle attività ed alle iniziative dell'Organizzazione, se in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla Legge e purché non soggetti a sospensione (succ. Art. 13);
 - d) essere regolarmente informati su tutte le attività e le iniziative dell'Organizzazione, sui Regolamenti e le disposizioni interne;
 - e) accedere ai Libri sociali, verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo e consultarli;
 - f) frequentare sedi e strutture dell'Organizzazione;
 - g) presentare istanze, richieste, esposti e segnalazioni agli Organi sociali competenti;
2. I Soci hanno diritto in ogni momento di dimettersi dall'Organizzazione (Art. 12 c. 1 §a).

Art. 11 – doveri dei Soci

1. Durante le attività sociali, i Soci hanno l'obbligo di:
 - (a) osservare e fare osservare le norme del presente Statuto e dai Regolamenti, e di uniformarsi ad esse nel corso delle attività sociali;
 - (b) attenersi alle disposizioni ricevute dalle competenti Autorità e dai Soci preposti;
 - (c) osservare e di fare osservare le disposizioni emanate dagli Organi Sociali;



(segue)

- (d) partecipare alle attività sociali secondo la propria disponibilità, con diligenza e perizia, nel rispetto delle modalità e forme previste dalla Legge, in particolare per quanto riguarda la propria e l'altrui sicurezza;
- (e) operare in armonia con i principi ispiratori dell'Organizzazione;
- (f) conservare con la massima cura le uniformi sociali e l'equipaggiamento assegnato osservando rigorosamente i Regolamenti circa il loro porto e utilizzo;
- (g) mantenere un contegno decoroso e irreprensibile;

Art. 12 – perdita della condizione di Socio

1. La condizione di Socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 20 giorni.
 - c) per espulsione, con decreto dell'Assemblea su mozione del Consiglio Direttivo.
2. Sono passibili di espulsione i Soci di ogni qualifica e carica sociale responsabili di comprovati gravi atti di indisciplina, di atti illeciti e/o scorretti, ovvero di comprovate violazioni dolose di norme statutarie o di Regolamenti integrativi recanti nocumento all'immagine dell'Organizzazione o ai beni ed al patrimonio della stessa, nonché l'aver cumulato 120 giorni di sospensione nel corso di un anno.
3. Altresì è passibile di espulsione ogni Socio reo di un comprovato atto doloso o affetto da grave negligenza da cui cagioni danno o grave pericolo all'incolumità personale propria o di altri, fatta salva ogni eventuale responsabilità civile e penale.
4. I fatti costituenti motivo di espulsione di un Socio esposti al Consiglio Direttivo devono essere documentati e comprovati.
5. Avverso il provvedimento di espulsione l'interessato può fare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
6. Nei casi di cui al prec. c.1, §§a – b, la decadenza dalla condizione di Socio è ratificata dal Consiglio Direttivo; nei casi di cui al prec. c. 1, §c è deliberata dall'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 13 – sospensione della condizione di Socio

1. La condizione di Socio può essere temporaneamente sospesa con provvedimento di sospensione, deciso dal Consiglio Direttivo dopo valutazione delle motivazioni addotte.
2. Tale provvedimento si applica nei confronti di Soci di ogni qualifica e/o incarico, dei quali venga comprovata la violazione con dolo di norme statutarie o di Regolamenti integrativi, segnalata al Consiglio Direttivo da chiunque ne venga a conoscenza.
3. La durata della sospensione ha un termine minimo di 15 giorni ed uno massimo di 60 gg.
4. Il Socio sospeso è sollevato dalle attività sociali per tutto il periodo di durata della sospensione, conservando però il diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea, nonché il diritto all'informazione sulle attività e iniziative dell'Organizzazione.

Art. 14 – requisiti di Legge e assicurazione

1. Le attività sociali di cui all'art. 5 che soggiacciono alle vigenti normative in materia di requisiti di Legge per gli operatori addetti, possono essere svolte solo dai Soci in possesso dei requisiti prescritti.
2. I Soci che prendono parte alle attività dell'Organizzazione sono assicurati ai sensi di Legge per responsabilità civile verso terzi, infortunio e malattia.

(segue)



-- TITOLO IV --

ORDINAMENTO E STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 15 - Ordinamento sul Territorio

1. Allo scopo di raggiungere le finalità sociali nella maniera più capillare, l'Organizzazione è ordinata sul territorio in strutture per ordine decrescente come segue:
 - a) Ispettorati Regionali
 - b) Comandi Provinciali
 - c) Distaccamenti.

Art. 16 – Ispettorati Regionali

1. Gli Ispettorati Regionali sono istituiti con voto favorevole dell'Assemblea Ordinaria.
2. Gli Ispettorati Regionali sono competenti per la gestione operativa ed il coordinamento di tutte le strutture e sedi allocate sul territorio di una Regione, per la formazione ed addestramento del personale e per la assegnazione di beni e risorse.
3. Al loro interno sono presenti le funzioni necessarie per la gestione del personale e delle risorse nel loro territorio, suddivise per Aree, Settori ed Uffici.
4. Per l'allocazione di risorse, lo svolgimento di specifiche attività o per la realizzazione di specifici progetti, gli Ispettorati Regionali possono istituire Centri e Depositi presso strutture appositamente individuate.

Art. 17 – Comandi Provinciali

1. I Comandi Provinciali sono istituiti con Decreto del Consiglio Direttivo.
2. I Comandi Provinciali sono competenti per ogni aspetto riguardante la gestione operativa ed il coordinamento delle attività sul territorio di tutte le strutture e sedi allocate sul territorio di una Provincia, per l'erogazione delle procedure operative, parametri e criteri nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni ricevute dall'Ispettorato Regionale, per la custodia, distribuzione e magazzino dei beni e risorse assegnate.
3. I Comandi Provinciali dispongono e coordinano le attività di addestramento e le esercitazioni previste.
4. Al loro interno sono presenti le funzioni necessarie per la gestione del personale e delle risorse nel loro territorio, suddivise per Uffici.

Art. 18 - Distaccamenti

1. I Distaccamenti sono istituiti con Decreto del Consiglio Direttivo e ciascuno ha competenza territoriale su di un'area prestabilita ed assegnata.
2. Al loro interno sono presenti le funzioni necessarie per la gestione del personale e delle risorse nel loro territorio, suddivise per Uffici.
3. I Distaccamenti sono distinti in "Operativi", se svolgono regolarmente le attività sociali sul territorio di competenza, ovvero "Ausiliari" se svolgono solo attività saltuarie.
4. I Distaccamenti possono istituire delle sedi decentrate.

Art. 19 – Organizzazione interna

1. Ispettorati Regionali, Comandi Provinciali e Distaccamenti organizzano le proprie strutture interne tramite organigrammi stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

(segue)

**Art. 20 – Ordinamento dei Soci**

1. I Soci sono suddivisi per:
 - a) Qualifica, indicante la posizione gerarchica all'interno dell'Organizzazione
 - b) Incarico, indicante la mansione svolta presso la struttura o reparto
 - c) Carica, indicante la carica sociale elettiva ricoperta.
1. Le qualifiche e gli incarichi sono definiti dai Regolamenti interni approvati dall'Assemblea.
2. Le cariche sociali sono definite dall'Art. 21.

-- TITOLO V --**ORGANI SOCIALI, DI AMMINISTRAZIONE E CARICHE ELETTIVE****Art. 21 – Organi Sociali di amministrazione e gestione**

1. Sono Organi sociali dell'Organizzazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci, quale organo deliberativo;
 - b) Il Consiglio Direttivo, quale Organo amministrativo e di gestione;
 - c) Il Presidente e Legale Rappresentante (d'ora in poi per brevità Presidente);
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 22 – cariche sociali

1. Le cariche sociali sono:
 - a) Consigliere;
 - b) Presidente e Legale Rappresentante;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e volontarie e sono attribuite con criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.
3. I componenti degli Organi e delle cariche sociali non hanno diritto ad alcun compenso ma solo a rimborso, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, delle spese sostenute e documentate in relazione alle loro funzioni preventivamente autorizzate.

Art. 23 – l'Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, tutti aventi uguale diritto di voto.
2. I Soci possono intervenire alle sedute dell'Assemblea in persona o rappresentati da un altro Socio mediante delega scritta; ciascun Socio può essere latore di una sola delega.
3. Nelle sedute dell'Assemblea ogni Socio, in persona o rappresentato, esprime un voto.
4. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente (o in caso di impedimento dal Consigliere più anziano in carica) e dal Segretario, che ne redige verbale;
5. Il verbale deve contenere: data, ora, luogo della seduta, indicazione dei Soci aventi diritto di voto, di quelli presenti o rappresentati, gli argomenti all'ordine del giorno, lo scrutinio dei voti per ogni argomento, ed è firmato dal Segretario e dal Presidente; viene trascritto su apposito registro, allegando le eventuali deleghe dei Soci rappresentati.

(segue)



6. L'ordine del giorno dell'Assemblea deve contenere ogni argomento oggetto di dibattito e di votazione; ogni Socio presente all'Assemblea può proporre al Presidente, all'inizio della seduta, un argomento da inserire nell'ordine del giorno.
7. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate a tutti i Soci per via postale, elettronica o telematica almeno 15 giorni prima della data prevista; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della convocazione e l'ordine del giorno con tutti gli oggetti del dibattito.

Art. 24 – forme di convocazione

1. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 25 – competenze dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - discute ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
 - definisce ed approva il programma generale annuale di attività;
 - nomina e revoca i componenti degli Organi sociali (Art. 21) e delle cariche sociali (Art. 22) per elezione e approva le graduatorie delle candidature;
 - approva e revoca i Regolamenti interni integrativi proposti dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle responsabilità degli amministratori;
 - delibera sull'espulsione dei Soci e sui ricorsi contro il rigetto di domanda di ammissione;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
2. Le competenze dell'Assemblea Ordinaria come sopra elencate non sono derogabili né trasferibili per delega ad altri Organi sociali.

Art. 25 – convocazione dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente:
 - a) almeno una volta all'anno entro il 30 aprile;
 - b) su richiesta del Consiglio Direttivo;
 - c) su motivata richiesta di almeno un decimo dei Soci diretta al Presidente.
2. Per convocare l'Assemblea, il Presidente determina data, luogo e ora della prima convocazione nonché data, luogo e l'ora della seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un giorno successivamente alla precedente.
3. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese per maggioranza dei voti favorevoli; per le votazioni si procede per alzata di mano; nelle delibere riguardanti il Bilancio ed in quelle circa le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e sono riportate, con una sintesi del dibattito, in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

(segue)

**Art. 26 – l'Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della Organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio.
2. Per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3. Le competenze dell'Assemblea Straordinaria come sopra elencate non sono derogabili né trasferibili per delega ad altri Organi sociali.

Art. 27 – il Consiglio Direttivo come Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione e di gestione ordinaria dell'Organizzazione, ed è investito dei più ampi poteri di rappresentanza; pone in essere ogni atto esecutivo che non sia riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Soci eletti dall'Assemblea per voto individuale; la graduatoria indica il numero di voti ottenuti per candidato in ordine decrescente ed i primi 7 candidati sono eletti; i rimanenti sono inseriti in una graduatoria di "non eletti".
3. I/le candidati/e al Consiglio Direttivo sono di maggiore età e di comprovata competenza, esperienza, attività sociale e onorabilità; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
4. I componenti del Consiglio Direttivo hanno la carica di "Consigliere" o "Consigliera".
5. All'interno del Consiglio Direttivo, è individuato un Consigliere Anziano, per maggiore anzianità di servizio, il quale presiede le sedute del Consiglio Direttivo.
6. I/le Consiglieri/e, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. Avverso gli atti del Consiglio Direttivo ogni Socio può presentare esposto al Presidente, che si avvale delle sue facoltà per verificare i fatti e ne fa relazione all'Assemblea dei Soci alla prima convocazione utile.

Art. 28 – convocazione dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia oggetto di delibera o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso per via postale, elettronica o telematica con la data, ora e oggetto della convocazione da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della stessa.
3. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono fatte per maggioranza favorevole dei presenti e per alzata di mano.
4. I Consiglieri possono partecipare anche in videoconferenza o per via informatica purché sia accertabile la loro identità.
5. In particolare (ma non limitato a) il Consiglio Direttivo provvede a:
 - attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - curare l'esecuzione delle delibere di Assemblea;
 - redigere e predisporre all'Assemblea il programma generale annuale di attività;
 - presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione contabile, il Rendiconto economico e finanziario dell'ultimo esercizio ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro stabilendone mansioni e retribuzioni;
 - proporre all'Assemblea i Regolamenti integrativi;
 - accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti Soci;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - ratificare la decadenza dei Soci e porre mozione di espulsione, ai sensi dell'art. 12, § c.

(segue)



Guardia Nazionale Piemonte ODV - STATUTO

6. Quando uno o più Consiglieri siano irreversibilmente impediti, sospesi, rimossi o rinunciano all'incarico, il Consiglio Direttivo sino alla successiva elezione provvede alla nomina dei sostituti attingendo alle graduatoria dei non eletti; qualora questa sia esaurita, indice nuove elezioni per nuovi amministratori.

Art. 29 – il Presidente e Legale Rappresentante

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione ed ha l'uso della firma sociale; è eletto dall'Assemblea per candidatura e dura in carica un anno; è rieleggibile.
2. Il Presidente verifica e controlla la gestione dell'Organizzazione e ha facoltà, tra l'altro, di:
 - a) riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e titolo, ed a rilasciarne quietanza;
 - b) nominare avvocati e procuratori nelle controversie riguardanti l'Organizzazione davanti a ogni Autorità giudiziaria e amministrativa in ogni grado di giudizio;
 - c) disporre ed effettuare, in persona o per delega, accertamenti, revisioni o ispezioni su ogni atto od aspetto della gestione operativa, sociale e contabile dell'Organizzazione;
 - d) delegare parte dei suoi poteri a Consiglieri o Soci con procura generale o speciale;
 - e) decretare *motu proprio*, in casi di eccezionale gravità ed urgenza, motivati provvedimenti urgenti chiedendo la ratifica al Consiglio Direttivo; se quest'ultimo non può esercitare le sue funzioni, di tali provvedimenti risponde direttamente il Presidente.
3. Il Presidente, in caso di assenza, inabilità, dimissioni, sospensione o radiazione, è surrogato dal Segretario sino al suo rientro in carica o sino alla successiva elezione.
4. Il Presidente vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e delle finalità di utilità sociale nello svolgimento delle attività dell'Organizzazione, in armonia con i principi ispiratori;
5. Il Presidente è il soggetto responsabile del trattamento e della custodia dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del Regolamento UE 2016/679.
6. Il Presidente risponde dei suoi atti all'Assemblea dei Soci, che può deliberare di sospendere o revocare le sue funzioni; in caso di revoca, l'Assemblea elegge un nuovo Presidente.

Art. 30 - il Segretario

1. Il Segretario è il custode e relatore dei documenti sociali; è nominato dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo; la sua carica non è cumulabile.
2. In particolare, il Segretario:
 - a) custodisce tutti gli atti centrali e periferici dell'Organizzazione, il Libro dei Soci, il Registro dei Volontari, le copie e gli originali dei documenti legali, lo Statuto, l'Atto costitutivo, l'archivio sociale, la corrispondenza con Enti e Soggetti pubblici;
 - b) provvede agli adempimenti di Legge sul mantenimento delle iscrizioni ai Registri;
 - c) è responsabile della relazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia.
3. In caso di impedimento permanente, dimissioni, sospensione o rimozione del Segretario, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere anziano in carica, sino alla successiva nomina.

Art. 31 - il Tesoriere

1. Il Tesoriere è incaricato della gestione contabile dell'Organizzazione; è nominato dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo; la sua carica non è cumulabile.
2. Il Tesoriere opera sotto il controllo del Presidente; in particolare:
 - a) dispone ogni operazione finanziaria di pagamento e riscossione ed ha l'obbligo della vigilanza e verifica della loro correttezza, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
 - b) è il responsabile della gestione amministrativa circa l'esercizio finanziario e la tenuta e custodia dei libri contabili dell'Organizzazione;
 - c) Cura la redazione delle scritture contabili (Art. 35), del rendiconto consuntivo e finanziario e del bilancio preventivo sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo.

*Guardia Nazionale Piemonte ODV - STATUTO*

- d) Ha facoltà di operare con istituti di credito e uffici postali, di aprire e chiudere conti correnti ed eseguire ogni operazione finanziaria per importi il cui limite massimo è fissato dal Consiglio Direttivo; ha firma libera e disgiunta da quella del Presidente.
- 3. In caso di impedimento, dimissioni, rimozione o sede vacante del Tesoriere, le sue funzioni sono assunte dal Presidente sino alla successiva nomina.

-- TITOLO VI --**PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE****Art. 32 - esercizio sociale**

- 1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 - le entrate sociali

- 1. Le entrate sociali sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi spontanei di Soci e di Sostenitori;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
 - c) pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) eventuali attività non commerciali di raccolta fondi o produttive marginali, consentite
 - g) dalla Legge alle Organizzazioni di volontariato;
 - h) ogni altra entrata consentita dalla Legge che pervenga all'Organizzazione.

Art. 34 - il patrimonio sociale

- 1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti e successioni ereditarie;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- 2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità sociali, secondo le vigenti Leggi.

Art. 35 - scritture contabili

- 1. Il Consiglio Direttivo, attraverso il Tesoriere, redige ogni anno ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:
 - a) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente
 - b) la relazione di missione che illustra l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 36 – devoluzione del patrimonio

- 1. In caso di scioglimento dell'Organizzazione il patrimonio sociale, dedotte le passività, è devoluto interamente ad altri Enti del Terzo Settore operanti nelle medesime attività, nelle modalità previste dalla Legge.
- 2. In nessun caso sono distribuiti beni o risorse ai Soci.

(segue)



TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Regolamenti integrativi

1. Il presente Statuto è integrato da Regolamenti Integrativi emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, allo scopo di disciplinare e regolare il funzionamento delle attività sociali, l'uso delle attrezzature e le procedure operative in tutte le circostanze in cui i Soci prestano la propria azione volontaria; detti Regolamenti Integrativi acquistano la forza di regole sociali e debbono essere osservati da tutti i Soci .

Art. 38

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Organizzazione; per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente legislazione in materia.

Il presente Statuto è allegato integrale al verbale di Assemblea che ne ha deliberato l'approvazione ed entrambi sono registrati come unico atto.

Il presente Statuto ed il verbale di Assemblea di cui è allegato sono esenti da imposta di bollo e registro ai sensi dell'Art. 82 D.L. 117 del 03/07/2017.

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
Claudio Carè

IL SEGRETARIO
Franco Zerbato